



Ordinanza sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Ordinanza sul diritto d'autore, ODAu)

Modifica del 29 settembre 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 aprile 1993¹ sul diritto d'autore è modificata come segue:

Art. 16e cpv. 1–3

¹ L'Istituto federale della proprietà intellettuale adempie i compiti del servizio secondo l'articolo 39b capoverso 1 LDA.

² e ³ *Abrogati*

Art. 16f cpv. 3

³ Non dispone della facoltà di prendere decisioni o d'impartire istruzioni.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

29 settembre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 231.11

